

- 4) Se l'articolo 62, comma 2 della ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (legge polacca sulla prevenzione della tossicodipendenza), che prevede una responsabilità penale più grave per la detenzione di sostanze psicotrope e stupefacenti in quantitativi ingenti, così come tale ultima nozione viene intesa dai giudici nazionali polacchi, non contrasti con il principio di uguaglianza e non discriminazione (articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, TUE).

<sup>(1)</sup> GU L 335, pag. 8.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Chełmnie (Polonia) il 29 ottobre 2018 — Centraal Justitiele Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie / ZP**

**(Causa C-671/18)**

(2019/C 65/30)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Sąd Rejonowy w Chełmnie

**Parti**

*Richiedente:* Centraal Justitiele Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (Ufficio centrale per le riscossioni del Ministero per la Sicurezza e la Giustizia, CJIB)

*Resistente:* ZP

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 7, paragrafo 2, lettera i), punto iii), e l'articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie <sup>(1)</sup>, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 <sup>(2)</sup> (in prosieguo: la «decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio»), debbano essere interpretati nel senso che al giudice interessato sia consentito rifiutare l'esecuzione di una decisione di un'autorità extragiudiziale dello Stato della decisione, qualora sia accertato che la notifica della decisione è avvenuta con una modalità che viola il diritto dell'interessato a una difesa effettiva dinanzi al giudice.
- 2) In particolare: se il diniego possa essere fondato sulla constatazione che, nonostante l'osservanza delle norme sulla notifica vigenti nello Stato della decisione, e di quelle sui termini di impugnazione di una decisione ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punti ii) e iii), della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, l'interessato avente la propria residenza abituale nello Stato di esecuzione, nella fase del procedimento antecedente il momento in cui venga adito un giudice, non abbia avuto alcuna reale ed effettiva possibilità di difendere i propri diritti, poiché il termine per un'adeguata reazione alla comunicazione di irrogazione della sanzione era insufficiente.
- 3) Se la portata della tutela giurisdizionale che viene accordata alle persone, nei confronti delle quali deve essere irrogata una sanzione pecuniaria, debba dipendere, ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, dalla circostanza che si tratti di procedimenti sanzionatori di natura amministrativa oppure penale.

- 4) Se, alla luce degli obiettivi e dei principi sanciti nella decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, inter alia, all'articolo 3, possa esser data esecuzione a decisioni di autorità extragiudiziali, le quali sono state emanate sulla base delle disposizioni dello Stato della decisione e che attribuiscono la responsabilità per una violazione delle norme sulla circolazione stradale alla persona al cui nome è immatricolato il veicolo, e dunque decisioni che si fondano esclusivamente sulle informazioni ottenute nell'ambito dello scambio transfrontaliero dei dati di immatricolazione dei veicoli, senza che sia stata svolta alcuna indagine a tal proposito e, in particolare, senza che sia stato individuato l'effettivo autore dell'illecito.

<sup>(1)</sup> GU L 76, pag. 16.

<sup>(2)</sup> Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/ GAI, 2005/214/ GAI, 2006/783/ GAI, 2008/909/ GAI e 2008/947/ GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (GU L 81, pag. 24).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 6 novembre 2018 — TK/ Asociația de Proprietari bloc M5A-ScaraA**

**(Causa C-708/18)**

(2019/C 65/31)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Tribunalul București

**Parti**

*Ricorrente:* TK

*Convenuta:* Asociația de Proprietari bloc M5A-ScaraA

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se gli articoli 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 7, lettera f), della direttiva (CE) n. 95/46 <sup>(1)</sup>, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale, vale a dire l'articolo 5, paragrafo 2, della legge n. 677/2001 e l'articolo 6 della decisione n. 52/2012 dell'ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) [Autorità nazionale di controllo del trattamento dei dati personali], la quale prevede la possibilità dell'utilizzo della videosorveglianza per garantire la sicurezza e la protezione delle persone, dei beni e dei valori e per il perseguimento di interessi legittimi, senza il consenso della persona interessata.
- 2) Se gli articoli 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che la limitazione dei diritti e delle libertà mediante la videosorveglianza rispetta il principio di proporzionalità, soddisfa il requisito della necessità e risponde a finalità di interesse generale o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, qualora l'operatore possa adottare altre misure a tutela dell'interesse legittimo di cui trattasi.
- 3) Se l'articolo 7, lettera f), della direttiva (CE) n. 95/46 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali debba essere interpretato nel senso che l'«interesse legittimo» del responsabile del trattamento deve essere comprovato, esistente ed effettivo al momento del trattamento.